

Protocollo d'intesa
tra l'Università Iuav di Venezia

e

il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza

Tra

l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278 rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 24 gennaio 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2024,

e

il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, di seguito denominato Comando Regionale, codice fiscale 80011020270 con sede e domicilio fiscale in San Polo, n. 2128/A, 30125 Venezia, rappresentato dal Comandante Regionale, Gen. D. Riccardo Rapanotti, domiciliato per la carica in Venezia, San Polo 2128/A, legittimato alla firma del presente atto.

Iuav e Comando Regionale vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore conservazione, promozione e

valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico degli immobili militari, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

- il Comando Regionale nell'ambito delle proprie competenze ed attività, individua nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di reciproca crescita umana e professionale nonché la base per una ulteriore interazione, all'interno del Sistema Paese, tra società civile e mondo militare e, in particolare, intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della progettazione per il recupero di infrastrutture storiche al fine di approfondire i temi relativi alla rigenerazione urbana e progettazione architettonica;
- Iuav ed il Comando Regionale intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse con particolare riguardo al tema della valorizzazione degli edifici di proprietà e/o in uso al Comando Regionale;
- il Comando Regionale intende promuovere attività finalizzate all'aggiornamento ed all'arricchimento professionale del proprio personale e collaborare a progetti di formazione, post-formazione e di ricerca con Iuav.

VISTO

- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- l'articolo 1474 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che lo Stato predisponga

misure effettive volte a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- la legge 23 aprile 1956, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza";
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri");
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mi.B.A.C.), del 12 giugno 2019;

TENUTO CONTO dell'opportunità:

- per la Guardia di Finanza, di sviluppare attività di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico degli immobili in uso al Corpo, quali sedi di strutture e Reparti ubicati sul territorio regionale;
- per Iuav, di ampliare la ricerca scientifica e le materie di studio sul patrimonio immobiliare in uso alla Guardia di Finanza;

- di promuovere, nell'interesse del Corpo, la formazione del personale della Guardia di Finanza in servizio presso la sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Iuav ed il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee all'attuazione degli scopi, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, dando applicazione puntuale e tempestiva ai principi di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Premesse e individuazione dei contraenti)

1. Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente Protocollo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, riconoscendo l'interesse comune a realizzare forme di collaborazione, quali:
 - a. l'individuazione di strumenti, metodologie e buone prassi per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico ed architettonico della Guardia di Finanza, anche in occasione di eventi pubblici sotto il profilo dell'accessibilità e della qualità degli allestimenti espositivi;
 - b. l'attuazione di progettualità specifiche e la realizzazione di attività di studio e di progetti di ricerca sul tema della rigenerazione, valorizzazione, conservazione e restauro degli edifici storici in uso ai Reparti del Comando Regionale;
 - c. la previsione, da parte di Iuav, di generare un'offerta formativa e post-formativa a

favore dei militari in servizio presso la Guardia di Finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale, attraverso la realizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento, mettendo a disposizione le migliori professionalità ed esperienze disponibili al proprio interno;

d. conseguire il rafforzamento delle reciproche capacità istituzionali, attraverso la formazione e lo scambio di *Know How* tecnico e scientifico;

e. lo sviluppo di progettualità di comune interesse nel campo della ricerca riguardanti, più in generale, il rispetto della legalità nel comparto dei beni e delle attività culturali (binomio cultura-legalità);

f. altre attività concordate congiuntamente.

2. La presente intesa e i discendenti impegni non hanno carattere di esclusività, per cui le Parti potranno aderire, senza alcuna preclusione, ad ulteriori forme di collaborazione similari.

Articolo 3 (*Referenti*)

1. Il Comando Regionale individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, Col. t. ISSMI Alfonso Ghiraldini;
2. Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il rettore Benno Albrecht.

Articolo 4 (*Modalità esecutive, impegni ed aspetti economici*)

1. La realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 saranno definite tra le Parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno modalità, tempistiche, risorse ecc., necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti. Negli accordi attuativi va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e saranno determinati i tempi di realizzazione.

2. Le convenzioni attuative regoleranno, altresì, gli aspetti assicurativi, di sicurezza, ambiente, del trattamento dei dati personali, riservatezza, privacy nonché i diritti di proprietà intellettuale, le controversie e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle Parti.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in base al presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi generali, delle norme specifiche e delle procedure previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto delle norme sopra richiamate. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente Protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Controversie)

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e

attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 8 *(Oneri fiscali)*

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32 (€ trentadue,00) è stata assolta interamente da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 in quanto si fa carico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 642/72, della parte spettante a un ente parificato allo Stato.

Articolo 9 *(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)*

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Articolo 10 *(Durata)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa:
 - a. ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione delle Parti;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti;

- c. può essere risolto in qualsiasi momento, da ciascuna o entrambe le Parti previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- a. Università Iuav di Venezia: ufficio.protocollo@pec.iuav.it;
 - b. Comando Regionale: ve0220000p@pec.gdf.it.

Articolo 11
(uffici di riferimento)

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Università Iuav di Venezia
Servizio segreteria del rettore e del direttore generale
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
e-mail: rettorato@iuav.it
PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni
San Polo 2128/A
30125 Venezia
Tel. 0417711111
e-mail VE0220012@gdf.it
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

**UNIVERSITÀ IUAV
VENEZIA**

Firmato digitalmente

IL RETTORE
(prof. Benno Albrecht)

**COMANDO REGIONALE VENETO
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Firmato digitalmente

IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. D. Riccardo Rapanotti)